



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Prot. n. 20072/ I

delibera n. 154/14

Il Consiglio nella seduta del 4.2.2014, composto come da verbale in pari data;  
**sentito** il relatore Con. **Domenico AIELLO**;

**richiamata** la delibera Consiliare n. 2811 del 12 novembre 2013, con la quale veniva invitato il Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo** dott. Romolo Como, ad indire un interpello per l'applicazione temporanea presso la CTP di L' Aquila, di 1 Presidente di sezione (anche come Presidente di Commissione f.f.) e di 2 Vice Presidenti di sezione, al fine dell'andamento regolare delle attività delle sezioni, nelle more della definizione dei concorsi in atto;

**riscontrato** in realtà, che l'applicazione in questione necessita di n. 3 Presidenti di sezione e n. 2 Vice Presidenti di sezione, in quanto l'organico attuale è di 1 Presidente di sezione e di 2 Vice Presidenti di sezione, rispetto al D.M. 11/4/2008 che prevede 4 sezioni con 4 Presidenti di sezione e 4 Vice Presidenti di sezione ;

**vista** la nota datata 17 dicembre 2013, del Presidente f.f. della CTR Abruzzo dott. Romolo Como, con la quale ha comunicato che l'interpello regionale per quanto alla necessità di 1 Presidente di sezione e di 2 Vice Presidenti di sezione risulta andato deserto, e si rende, pertanto necessario procedere ad altro interpello in sede nazionale, per la disponibilità all'applicazione temporanea di n. **3 Presidenti di sezione** e di n. **2 Vice Presidenti di sezione**, da effettuarsi a cura del Consiglio di Presidenza e mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

**considerato** che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), con l'art. 4, commi 39-bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

**preso atto**, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni possono essere disposte su tutto il territorio nazionale, dando tuttavia la precedenza, a quelli in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale o Regionale di applicazione, e che solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi, possono essere presi in considerazione i componenti provenienti da altre regioni;

**ritenuto** inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

**visto** l'art.15 del D.Lgs.vo 545/92 ;


**viste** le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012;

### **DELIBERA**

di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **3 Presidenti di sezione e di n. 2 Vice Presidenti di sezione per l'applicazione temporanea presso la CTP di L' Aquila** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale;

### **DISPONE**


che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza ([www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it)) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, entro e non oltre venti giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, a pena di esclusione, della documentazione obbligatoria prevista;
- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "[ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it)", entro e non oltre i sette giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, attuando una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, ai sensi della Risoluzione Consiliare n. 5/2002 del 10/9/2002, di quella integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 4 del 17 luglio 2012, effettuerà la valutazione dei partecipanti adottando, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, il principio della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012, con la specifica che si farà ricorso, a parità di condizioni, al criterio subordinato dell'età anagrafica ed applicando, in ulteriore subordine al permanere della parità, della minore distanza della Commissione di appartenenza, rispetto alla Commissione richiedente l'applicazione;
- l'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato esclusivamente ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.





## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

Si pubblichi nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**;  
si comunichi ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali** ed  
alle **Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE

Mario CAVALLARO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Cavallaro", written over the printed name.

